La L.R.T. n.1/2003, di modifica ed integrazione della L.R.T.39/2000 "Legge forestale della Toscana" ha attribuito ai Comuni il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazioni dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico agraria e idraulico forestale degli stessi.
- c) Il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico (D.Lgs.490/99) per la trasformazione dei boschi ecc.

Dal 01.01.2004 è entrato in vigore il Regolamento Forestale approvato con D.P.G.R. n.48/R del 08.08.2003, pertanto, da tale data, le istanze di cui ai precedenti punti a)-b)-c) devono essere presentate ai Comuni Territorialmente competenti.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni procedurali di carattere generale inerenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.G.R. 48/R.

Sono zone soggette a vincolo idrogeologico:

- a) tutte le aree ricadenti nella perimetrazione di cui al R.D.L. 3267/23
- b) le aree boscate come individuate all'art. 3 della LRT 39/2000 e sue modifiche, anche se non inserite nella specifica cartografia da parte dell'Ente competente alla gestione del vincolo idrogeologico.

E' STATA PREPARATA APPOSITA MODULISTICA DA PRESENTARE AL COMUNE PER:

- Interventi soggetti alla dichiarazione di inizio lavori (D.I.A.);
- Rilascio di autorizzazione per nuove opere, lavori e movimenti di terreno e per variante preliminare o in corso d'opera sostanziale ai fini del vincolo idrogeologico;
- * Rilascio di autorizzazione per variante preliminare o in corso d'opera non sostanziale;
- + Rilascio di autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico;
- + Rilascio di proroga dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
- + Rilascio di rinnovo dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

In linea generale:

- 1) sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui agli articoli 98 e 99 del D.P.G.R. 48/R;
- 2) sono soggetti alla dichiarazione di inizio dei lavori le opere, i lavori e i movimenti di terreno di cui all' art.100 del D.P.G.R.n.48/R;
- 3) sono soggetti ad autorizzazione , le opere, i lavori e i movimenti di terreno di cui all' art.101 del D.P.G.R. 48/R

Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali

L'art. 68 della LR 39/2000 dispone che:

- 4. Nell'ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d'interesse locale", l'Ente parco o l'organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo. Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.
- 5. Per i parchi regionali della Maremma, di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli e delle Alpi Apuane, le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli Soppressione dei relativi consorzi" e all'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane Soppressione del relativo consorzio". Per i parchi provinciali e le riserve naturali le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui agli articoli 14 e 18 della LR 49/1995.

OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

(art. 101 del Regolamento Forestale)

Lavori	Autorizzazione rilasciata
Opere e movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, compresa l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere	 art. 42 c. 5 Legge Forestale Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque sono effettuate sulla base: delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'art. 75 del Regolamento, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere; delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno; delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda; dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.
naturali o artificiali; b) Immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di	Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE

(art. 100 del Regolamento Forestale)

Lavori	Condizioni
Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità.	 lo scavo deve essere effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta; devono essere realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;
Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo.	 gli scavi devono essere limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli; le opere devono essere poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non devono impedire il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; le opere non devono comportare l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri.	 la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire deve essere inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;
4. Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato.	 le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione devono essere convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possono determinare fenomeni di erosione o di ristagno; le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, devono essere dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale; i lavori devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno delle acque; per il rimodellamento di scarpate devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;

5. Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico	 le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto devono attestare la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
6. Ampliamento volumetrico di edifici esistenti	 non deve comportare l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso; dalla relazione geologica allegata al progetto deve risultare che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante;
7. Installazione, nei territori boscati , di serbatoi esterni per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi	 non deve comportare scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro; le opere accessorie non devono interessare aree boscate e non devono comportare movimenti di terreno superiore allo stesso limite imposto per il serbatoio; il terreno di scavo devono essere conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997; non deve essere necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; in caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno devono convogliare le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
8. Installazione, nei territori boscati , di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi	 lo scavo non deve eccedere lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio; lo scavo deve essere immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno; le opere accessorie non devono interessare aree boscate e non devono comportare movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio; il terreno di scavo deve essere conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs. 22/1997; non deve essere necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno devono convogliare le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

9. Interventi da attuare in conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico

- non devono essere attuati in terreni boscati;
- non devono riguardare aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
- la dichiarazione di inizio lavori deve essere corredata da:
 - dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo da cui risulti:
 - a) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - b) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde
 - relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri di cui all'art. 75 del Regolamento Forestale;
 - 3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato da relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
 - 4) relazione ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento; con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

(art. 98 del Regolamento Forestale)

	Lavori	Condizioni
1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti	 Non deve comportare scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
2. - - - - -	Manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale: livellamento del piano viario; ricarico con inerti; ripulitura e risagomatura delle fossette laterali; tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali; ripristino di tombini e attraversamenti esistenti; rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse; rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate; installazione di reti parasassi; taglio della vegetazione forestale con le modalità previste all'art. 41 del DPGRT 48/R/2003	Non deve comportare modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate.
3.	Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato e la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni	 Non deve comportare modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate; La dimensione degli scavi non deve superare 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
4.	Sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche	 deve comportare i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.
5.	Manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate	 non deve comportare modifiche di tracciato delle stesse.
6.	Manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiume, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica	- rispetto della normativa vigente.
7.	Rimozione di materiali franati e relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti	 gli interventi devono essere urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi

ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

(art. 99 del Regolamento Forestale)

Lavori	Condizione
Recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili	 devono essere costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni; devono essere poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non devono impedire il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; non devono comportare l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
Messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche	 devono essere necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo; non deve comportare l'eliminazione di piante e ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni; sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
3. Installazione, nei terreni non boscati , di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi	 non deve comportare scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro; le opere accessorie non devono interessare aree boscate e non devono comportare movimenti di terreno superiore allo stesso limite imposto per il serbatoio; il terreno di scavo deve essere conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997; non deve essere necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; in caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno devono convogliare le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. Installazione, nei terreni non boscati , di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi	 lo scavo non deve eccedere lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio; lo scavo deve essere immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno; le opere accessorie non devono interessare aree boscate e non devono comportare movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio; il terreno di scavo deve essere conguagliato in
	loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs. 22/1997; non deve essere necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno devono convogliare le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
5. Installazione, nei terreni non boscati , di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie	 lo scavo non deve eccedere lo stretto necessario alla posa in opera di manufatti; lo scavo deve essere immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno; il terreno di scavo deve essere conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltiti in conformità del D. Lgs. 22/1997; non deve essere necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; gli scarichi in superficie devono convogliare le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
6. Posa in opera di tubazioni e cavi interrati	 non deve essere necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea; lo scavo non deve eccedere lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità; lo scavo deve essere immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalento delle acque o di erosione al termine dei lavori; il terreno di scavo deve essere conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997; non deve essere necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

7. Realizzazione, in terreni non boscati , di pavimentazione in aree di pertinenza di fabbricati	 non deve comportare scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità; non deve avere una superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili; deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione; non deve comportare eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie
8. Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato	 non deve essere volta all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati; non deve essere connessa all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del Regolamento Forestale (Capo II e Capo III); non deve determinare, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.